



CITTÀ DI ALBA

PROVINCIA DI CUNEO

UFFICIO DELLO STATO CIVILE

tel. 0173 29 22 15 – fax 0173 29 23 03

e-mail stato.civile@comune.alba.cn.it

REGOLAMENTO COMUNALE

PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI FUNEBRI

CAPO I – CLASSIFICAZIONE DEL TRASPORTO FUNEBRE

Art.1 – Definizione di trasporto funebre.-

Per trasporto funebre si intende il trasporto dei cadaveri. E' un servizio pubblico locale ad ogni effetto di legge. Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990 n. 285, dai vigenti regolamenti locali di Igiene e di Polizia Mortuaria e, nell'ambito comunale, dalle norme regolamentari che seguono.

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. della legge di Pubblica sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Il competente organo dell'ASL vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Art. 2 – Attività funebre.-

Per attività funebre si intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma congiunta delle seguenti prestazioni:

- a) Disbrigo su mandato, delle pratiche amministrative pertinenti all'attività funebre;
- b) Fornitura di feretro e altri articoli funebri in occasione del funerale;
- c) Trasporto di cadavere e funzioni di verifiche preventive di trasporto.

L'attività funebre deve essere svolta nel rispetto del D.legs. 626/1994 e delle altre norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Per svolgere l'attività funebre i soggetti di cui al comma precedente, sono accreditati (autorizzati) dal Comune, che si accerta preventivamente, e verifica la permanenza nel tempo, del possesso dei requisiti richiesti dal presente regolamento.

Art. 3 – Esercizio del trasporto funebre.-

Il servizio di trasporto funebre e l'attività funebre sono esercitati a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge.

L'impresa funebre che operi sul territorio del Comune, indipendentemente da dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento.

Chiunque eserciti il trasporto di cadaveri deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio, limitatamente allo svolgimento dell'attività medesima, ed appositamente autorizzato.

Per i trasporti di salme effettuati prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge, devono essere impiegati mezzi idonei, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, ai sensi della vigente normativa.

Art. 4 – Disciplina dell'attività funebre.-

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti , *in regime di libera concorrenza*, con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19/2 D.P.R. 10 settembre, n. 285, là dove determinato.

Il Sindaco disciplina le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:

- a) Orari di svolgimento dei servizi e relative modalità;
- b) Orario di arrivo ai cimiteri;
- c) Viabilità dei veicoli interessati ai trasporti funebri;
- d) Termini ordinari per la veglia funebre nella camera mortuaria ubicata in locali comunali.

Se il trasporto parte o arriva ad uno dei cimiteri comunali, gli orari di partenza ed arrivo dovranno essere tempestivamente comunicati al personale del Cimitero al fine di consentire la predisposizione del personale e delle attrezzature in relazione al tipo di sepoltura richiesta.

Art. 5 – Orario dei servizi funebri.-

Tutte le richieste di trasporti funebri dovranno essere fatte direttamente all'Ufficio di Stato Civile.

L'orario dei trasporti funebri è fissato dall'Ufficio dello Stato Civile, osservate le disposizioni di legge, tenuto conto delle esigenze di servizio, dell'orario di apertura e chiusura del Cimitero e per quanto possibile, dei desideri della famiglia interessata.

I trasporti funebri sono effettuati nelle seguenti ore fisse antimeridiane e pomeridiane:

mattina: ore 9 e 10,30;

pomeriggio: ore 14,30 – 15,30 (mesi di gennaio – febbraio – novembre – dicembre)

ore 14,30 – 15,30 – 16,30 (mesi di marzo – aprile – maggio – settembre – ottobre)

ore 15 – 16 – 17 (mese di giugno – luglio – agosto).

La prenotazione dei predetti orari dei funerali (con partenza dal luogo in cui la salma si trova) è fatta secondo l'ordine di presentazione delle richieste all'Ufficio di Stato Civile (anche via fax).

Nei giorni di chiusura dell'Ufficio di Stato Civile ovvero al sabato dalle ore 15 alle ore 18 e alla domenica dalle ore 9 alle ore 12 e dalle 15 alle ore 18 la prenotazione dei funerali verrà effettuata dall'incaricato della Polizia Urbana secondo l'ordine di presentazione delle richieste.

Qualora le salme giungessero al Cimitero oltre il limite dell'orario di servizio del personale, saranno poste in camera di deposito e la sepoltura sarà rinviata alla riapertura del Cimitero.

Non possono effettuarsi trasporti funebri nei giorni di domenica - 1° Gennaio - Pasqua - 25 Aprile - 1° maggio - 2 Giugno - 10 agosto Santo Patrono della città - 15 agosto - 1° novembre – 8 dicembre – Natale –

Nel caso di due o più giorni festivi consecutivi, *potranno svolgersi funerali nella mattina del secondo giorno festivo*, anche in deroga agli orari di cui al terzo comma del presente articolo, nel limite degli orari di apertura del Cimitero, se trattasi di funerali religiosi. In caso di funerali civili in giorno ed orario autorizzato dall'Ufficio di Stato Civile.

Le auto funebri devono portarsi sul luogo di inizio del trasporto in tempo utile, prima dell'ora fissata per il funerale.

Art. 6 – Modalità dei trasporti funebri.-

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, previo pagamento, nei casi previsti dall'art. 6 del presente regolamento, del diritto fisso ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

I trasporti di salme di deceduti in altri Comuni e destinati al locale Cimitero sono eseguiti da terzi autorizzati ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/1990. Tali trasporti sono sottoposti al pagamento di un diritto fisso previsto nell'apposito tariffario, ai sensi dell'art. 19 comma 3, del D.P.R. 285/1990.

I trasporti funebri si svolgono a normale velocità d'auto, dal luogo in cui la salma si trova al luogo delle esequie, che in caso di funerali civili, andrà concordato con l'Ufficio di Stato Civile e di Polizia Municipale, e quindi al Cimitero.

I trasporti funebri possono essere accompagnati da cortei a piedi se il luogo in cui si trova la salma non dista più di duecento metri dal luogo delle esequie e non vi ostino ragioni di viabilità.

I trasporti accompagnati da cortei debbono procedere a passo d'uomo sia per i servizi al piano che in collina. I cortei funebri non dovranno sostare lungo il percorso se non per cause di forza maggiore o a motivo di onoranze funebri, e dovranno percorrere la via più breve per accedere alla Chiesa, ove avrà termine il corteo a passo d'uomo.

Dopo il rito funebre, la salma sarà fatta proseguire sempre per la via più breve possibile direttamente per il Cimitero.

Stante la brevità del percorso, è consentito ulteriore corteo a passo d'uomo, dopo il rito funebre, solo dalle Chiese del Divin Maestro e di natività di Maria SS. In frazione Mussotto.

Per i funerali civili il corteo sarà determinato di volta in volta dal Sindaco sentito l'Ufficio di Stato Civile e l'Ufficio di Polizia Urbana in rapporto alle esigenze della viabilità.

Il personale dell'Ufficio di Polizia Urbana su comunicazione dell'Ufficio di Stato Civile, organizza, accompagna e dirige ogni servizio funebre, secondo le norme stabilite dall'Autorità comunale e del codice stradale.

Art. 7 - Trasporti a pagamento.-

Sono eseguiti, nell'ambito del territorio comunale, a pagamento secondo le tariffe stabilite dal Comune, di cui alla tabella allegata al presente regolamento:

- a) I trasporti di salme decedute nel Comune per le quali si effettuano le esequie nel Comune e la tumulazione nei cimiteri locali;
- b) I trasporti di salme provenienti da altri Comuni e dirette in altri Comuni che sostano per le esequie nel Comune;
- c) I trasporti di salme di deceduti in altri Comuni e destinate nel locale Cimitero con o senza esequie nel Comune.
- d) I trasporti di salme di deceduti nel Comune con esequie nel Comune dirette ad altri Comuni.

Art. 8 – Trasporti gratuiti. -

Sono a carico del Comune, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 285/1990, e art. 6 del Regolamento di Polizia mortuaria Comunale i seguenti trasporti:

- a) Nati morti, feti, parti anatomiche riconoscibili e resti mortali qualora non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, i quali possono essere effettuati anche con adatto mezzo, diverso dal quello di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/1990;
- b) Recupero e trasporto delle persone sconosciute, morte per qualsiasi causa in luogo pubblico o nelle pubbliche vie, al locale di osservazione, su segnalazione dell'Autorità giudiziaria;

- c) Trasporti relativi a decessi di persone per le quali non è fatta speciale richiesta in ordine ai funerali a termine dell'art. 16 del D.P.R. 285/1990;
- d) Trasporti relativi a decessi di persone assistite o comunque indigenti risultanti tali su segnalazioni o del servizio di assistenza sociale del Comune *o di altri servizi indicati da questa Amministrazione.*

Art. 9 – Auto funebri.-

I trasporti sono eseguiti con auto funebri aventi le caratteristiche di cui all'at. 20 del D.P.R. 285/1990.

L'auto funebre utilizzata per il trasporto deve essere conforme alle norme del codice della strada e riconosciuta idonea dall'Ispettorato della Motorizzazione civile.

L'auto funebre deve essere dotata di dispositivi atti a consentire la riduzione di velocità e ad evitare rumori ed esalazioni nocive.

La dotazione di mezzi deve essere tale da consentire di adibire ad ogni servizio di trasporto funebre un carro funebre e adeguati strumenti per facilitare e rendere decorosi il carico e lo scarico delle salme.

Per le rimesse di auto funebri si osserva l'art. 21 del D.P.R. 285/1990.

Art. 10 – Norme generali per i trasporti.-

Il trasporto di salme o di resti mortali di ossa umane, ovvero di ceneri è subordinato all'autorizzazione del Sindaco in conformità agli art. 22, 23, 24, 25, 26, 34, e 36 del D.P.R. 285/1990.

I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dagli articoli dal 19 al 32 del D.P.R. 285/1990.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione.

L'incaricato al trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnato al vettore e l'altra al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 19 deve restare in consegna al vettore.

Art. 11- Trasferimento di salma senza funerali.-

Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 19 e 20 del D.P.R. 285/1990; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Servizio di igiene pubblica dell'ASL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione, o in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

Art. 12 – Trasporto di salme decedute per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività.-

Nel caso di morte per malattie infettive – diffuse, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL, prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, l'inumazione, la tumulazione o la cremazione.

E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene pubblica dell'ASL, dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 13 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione.-

Le salme provenienti da altri Comuni, qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, devono essere trasportate direttamente al Cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.

Le salme, i resti e le ceneri da trasportarsi in Altro Comune sono affidate agli incaricati del servizio secondo le disposizioni di cui agli art. 23, 24, 25, 26, 30, 34 e 36 del D.P.R. 285/1990.

L'incaricato del servizio dovrà essere munito dei seguenti documenti:

- Autorizzazione al trasporto
- Autorizzazione al seppellimento ovvero alla cremazione
- Verbale chiusura feretro.

Art. 14 – Trasporti all'estero o dall'estero.-

Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione.

Nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/1990; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

Art. 15 – Trasporti di ceneri o resti.-

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm.0,660 chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema. Il trasporto di ceneri deve essere svolto nel rispetto della Legge della Regione Piemonte n. 20 del 31-10-2007.

Art. 16 – Altri trasporti funebri.-

Tutti gli altri trasporti funebri, in occasione dei quali siano richiesti servizi e trattamenti speciali, sono effettuati da imprese autorizzate operanti nel settore e dagli altri soggetti previsti dalla Legge. Le imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri in città, o verso altri Comuni o Stati e viceversa, in connessione con l'esercizio di attività di Onoranze funebri, devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

CAPO II – AUTORIZZAZIONI E REQUISITI

Art. 17 – Requisiti delle imprese per ottenere l'autorizzazione all'esercizio di attività di trasporto funebre a pagamento.-

Le imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri in connessione con l'esercizio di attività di onoranze funebri, nel territorio del Comune, devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti minimi:

- a) Possesso delle necessarie autorizzazioni all'esercizio di attività commerciale e della licenza per l'Attività di agenzia di affari di cui all'art. 115 del testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con D.P.R. 18/6/1931, n. 773;

- b) Certificato di iscrizione alla Camera di commercio;
- c) Disponibilità continuativa di almeno un carro funebre abilitato con certificato di idoneità igienico-sanitario rilasciato dall'ASL;
- d) Capacità tecnica e di risorse umane, richiesti dalle normative generali di settore per l'esecuzione dei trasporti funebri a garanzia della continuità e dell'adeguatezza del servizio;
- e) La dotazione di personale dipendente deve essere tale da garantire per ciascun servizio la presenza del personale necessario per eseguire tutte le operazioni in condizioni di decoro e sicurezza, in numero da definirsi tramite documento della sicurezza ai sensi della Legge 626/94 e sue successive integrazioni e modifiche, di cui tutte le imprese che esercitano il servizio di trasporto funebre devono essere dotate;
- f) Il rispetto delle norme in materia di pubblicità e trasparenza dei prezzi;
- g) Operare mediante personale, con regolare rapporto di lavoro subordinato o con altre forme previste dalla legge per il quale devono adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di oneri fiscali, contributivi previdenziali, assicurativi e dal contratto collettivo nazionale di lavoro. L'impresa esercente il trasporto può in casi eccezionale avvalersi della disponibilità di mezzi e personale forniti da terzi (imprese di servizio) ad integrazione dei propri, purché dotati delle caratteristiche richieste, e tenuti in solido con l'impresa committente a dimostrare il possesso dei requisiti previsti;
- h) L'assenza a carico del legale rappresentante di condanne penali comportanti l'applicazione delle pene accessorie di cui agli artt. 32bis e 35bis del codice penale;
- i) Possesso della polizza assicurativa per danni causati a persone e cose.

La predetta documentazione può eventualmente essere sostituita da dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, da presentarsi contestualmente all'istanza.

In tal caso la documentazione deve essere esibita entro i successivi 20 giorni.

Art. 18- Doveri professionali dell'Impresa.-

E' obbligo dell'impresa:

- a) Informare preventivamente l'avente titolo delle possibilità di scelta di trasporto e di sepoltura che risultino disponibili all'atto della definizione del contratto di mandato nonché dei relativi prezzi da essa praticati e delle tariffe comunali;
- b) Rispettare il segreto professionale e astenersi da qualsiasi diffusione di dati o notizie confidenziali;
- c) Utilizzare una comunicazione pubblicitaria oggettiva.

Il servizio di trasporto funebre deve essere effettuato in modo da garantire il decoro: il personale deve indossare abiti adeguati alla cerimonia e deve tenere un comportamento serio e rispettoso come si conviene alla natura del servizio stesso.

Art. 19 – Responsabilità e assicurazioni.-

L'impresa è direttamente responsabile di fronte a terzi, nonché di fronte al Comune dei danni di qualsiasi natura, a cose e a persone, causati nello svolgimento del servizio.

L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità a riguardo.

L'Impresa dovrà stipulare congrua polizza assicurativa a copertura delle predette responsabilità.

L'Impresa dovrà stipulare congrua polizza assicurativa per la responsabilità civile derivante dal trasporto di persone con i propri mezzi.

CAPO III – TARIFFE

Art. 20 – Tariffe del trasporto funebre a pagamento.

Il corrispettivo del servizio di trasporto funebre a pagamento nel territorio comunale è stabilito dalla libera concorrenza del mercato.

L'aggiunta a detto corrispettivo delle tariffe fisse da versare all'Amministrazione comunale, deve essere indicata in maniera distinta da altre voci riguardanti i diversi servizi per l'esecuzione del funerale.

Art. 21– Tariffe fisse comunali.-

I trasporti a pagamento, eseguiti nell'ambito del territorio comunale o con partenza da questo verso altri Comuni o all'estero o viceversa, sono soggetti alla corresponsione di una tariffa fissa ai sensi dell'art. 19 comma 2 del D.P.R. 285/1990, stabilita dal Consiglio Comunale ed eventualmente adeguata dalla Giunta Comunale.

La tariffa non è dovuta per le salme trasportate all'obitorio comunale su disposizione dell'autorità giudiziaria e non destinate alla sepoltura nei cimiteri comunali, né per i trasporti di ceneri umane, resti ossei, resti mortali e parti anatomiche riconoscibili.

Art. 22 – Vigilanza e coordinamento.-

L'Amministrazione comunale esercita, tramite propri addetti, funzioni di vigilanza e coordinamento su servizi di trasporto funebre da chiunque effettuati nell'ambito del territorio comunale, al fine di garantire la regolarità e l'ordinato accesso ai cimiteri cittadini, garantendo inoltre che l'attività di trasporto possa essere svolta da operatori pubblici o privati in condizioni di parità, anche in ordine all'accesso ai cimiteri ed alla disponibilità di sepolture.

Art. 23 – Controlli igienico-sanitari.-

I trasporti di salme di cui al capo IV del D.P.R. 285/1990 sono sottoposti alla vigilanza dell'Azienda Sanitaria Locale che la esercita nei modi e limiti indicati dalla normativa vigente.

Art. 24 - Inadempimenti.-

Qualora gli addetti ai controlli o altre autorità preposte rilevassero violazioni alle norme sopra descritte o ad altra normativa di Leggi o Regolamenti, oltre all'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente, potranno sospendere il rilascio dell'autorizzazione al trasporto richiesta segnalando immediatamente al Sindaco le situazioni di irregolarità accertate.

Le violazioni delle norme contenute nel presente Regolamento, quando non costituiscono reato, sono punite ai sensi degli artt. 344 e 358 T.U., leggi sanitarie e successive modifiche e dell'art. 107 del D.P.R. 285/1990.

Art. 25 - Norma finale e di rinvio.-

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 (supp. ord. G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990), alla legge 30 marzo 2001 n. 130 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2001), alla circolare del Ministero della sanità 24 giugno 1993 n. 24 (G.U. n. 158 dell'8 luglio 1993), alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998 n. 10 (G.U. n. 192 del 19 agosto 1998) e alla Legge della Regione Piemonte n. 20 del 31 ottobre 2007.

Art. 26 – Abrogazioni di precedenti disposizioni.-

Il presente Regolamento disciplina l'intera materia: pertanto sono abrogate le disposizioni contenute nel precedente Regolamento ed ogni altra disposizione in contrasto con il presente Regolamento.

TARIFFE TRASPORTI FUNEBRI

SERVIZI A PAGAMENTO

- 1) Trasporto funebre per servizio completo
(esequie e seppellimento) su territorio comunale € 82,64
- 2) Trasporto funebre da o per fuori Comune con
cerimonia religiosa nel Comune € 66,11
- 3) Trasporto funebre da o per fuori Comune
senza cerimonia religiosa € 50,00
- 4) Auto funebre per trasporto corone € 53,71

SERVIZI GRATUITI

Trasporto funebre:

- 1) Per le persone indigenti risultanti tali da segnalazione del servizio di assistenza sociale e dell'Ufficio di Polizia Urbana del comune e per le quali non è fatta speciale richiesta in ordine ai funerali (art. 14 D.P.R. 285/1990:
- 2) Per le persone sconosciute morte sulla strada o altrove